

<p>REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO (modifiche proposte – in grassetto e sottolineato)</p> <p>Art. 3. <i>(Decorrenza e durata dei mandati e delle cariche)</i></p> <p>1. La decorrenza e la durata dei mandati e delle cariche nei diversi organi è stabilita dallo Statuto dell'Ateneo. <u>Nel caso in cui non sia espressamente previsto dallo Statuto medesimo, le cariche decorreranno dall'anno accademico.</u></p> <p>2. Qualora gli organi entrino in carica in corso d'anno, il periodo residuo del relativo anno è considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno di mandato.</p>
<p>Art. 8. <i>(Commissione elettorale centrale)</i></p> <p>1. Il Rettore nomina, su designazione del Senato Accademico, la Commissione elettorale centrale, composta da un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente, da un professore associato, da un ricercatore di ruolo, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL come membri effettivi, e, per le stesse categorie, da un pari numero di membri supplenti.</p> <p>Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, la Commissione elettorale centrale è integrata da due studenti non candidati.</p> <p>2. Il Presidente sceglie tra gli altri membri il Vice- Presidente e il Segretario al quale spettano i compiti di verbalizzazione.</p> <p>3. Il mandato dei membri della Commissione dura due anni a partire dal 1° gennaio e non può essere immediatamente rinnovato.</p> <p>4. Chi è candidato alle diverse cariche dell'Ateneo ovvero chi è componente dell'Ufficio elettorale o delle Commissioni di seggio non può far parte della Commissione elettorale. In caso di intervenuta candidatura, il membro decade e viene sostituito o da un membro supplente per la stessa categoria ovvero, se necessario, da un nuovo membro designato dal Senato Accademico.</p> <p>5. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, alle riunioni della Commissione elettorale centrale possono presenziare i delegati delle liste concorrenti.</p>
<p>Art. 9. <i>(Competenze della Commissione elettorale centrale)</i></p> <p>1. Alla Commissione elettorale centrale spetta il compito di verificare, <u>avvalendosi delle competenze degli Uffici di riferimento,</u> la regolarità e validità delle candidature, salvo non sia diversamente disposto nel presente Regolamento, e di sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione è responsabile della regolarità del procedimento, provvede alla verifica delle schede che le vengono inviate dalle Commissioni di seggio, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette all'organo competente per la proclamazione degli eletti.</p> <p>2. La Commissione ha, inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera in via definitiva entro i cinque giorni successivi alla presentazione degli stessi secondo quanto stabilito al successivo art. 21, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.</p> <p>La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p>Art. 10. <i>(<u>Seggi elettorali</u>)</i></p> <p>1. I seggi per l'elezione degli organi dell'Ateneo è sono di norma costituiti presso il Palazzo del Rettorato o presso le sedi dei Dipartimenti, salvo che, per ragioni organizzative, sia decisa la loro costituzione presso sedi decentrate.</p> <p>2. L'orario di apertura e di chiusura del seggio è indicato nel provvedimento di indizione delle elezioni.</p> <p>3. Per semplificare le operazioni di voto, il seggio, ferma la sua unicità, può essere articolato in distinte postazioni elettorali.</p>
<p>Art. 11. <i>(Commissione di seggio)</i></p> <p>1. L'organo che indice le elezioni provvede con proprio decreto alla costituzione della Commissione del seggio elettorale e alla designazione del Presidente.</p> <p>2. Alla Commissione spetta di curare tutte le operazioni di voto, di verificarne la regolarità, di redigere i verbali e gli atti relativi.</p> <p>3. Chi è candidato alle diverse cariche dell'Ateneo ovvero chi è componente della Commissione elettorale centrale o dell'Ufficio elettorale non può far parte della Commissione di seggio.</p>

4. All'atto dell'insediamento della Commissione il Presidente designa il Vice- Presidente e il Segretario.
5. Per il regolare funzionamento della Commissione deve essere presente la maggioranza dei componenti, tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice-presidente.
6. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti della Commissione si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del voto.
7. Nel luogo delle votazioni sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto e quelli dei candidati e le norme relative alle modalità della votazione.

Art. 12. *(Elenco dell'elettorato attivo)*

1. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni sono predisposti, a cura dell'Ufficio elettorale, gli elenchi degli aventi diritto al voto che sono resi pubblici mediante il sito web dell'Università e messi a disposizione di chi intende consultarli presso l'Ufficio elettorale stesso.
2. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi devono pervenire gli eventuali ricorsi. **La Commissione elettorale centrale decide sui medesimi entro due giorni dalla scadenza dei termini di proposizione degli stessi provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.**
3. Tali elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

Art.13. *(Candidature)*

1. Le candidature devono essere **presentate** in forma scritta al soggetto che indice le elezioni **secondo le modalità e i termini previsti nel provvedimento di indizione**, salvo diversamente stabilito dal presente Regolamento.
 2. Possono presentare la candidatura i professori ed i ricercatori di ruolo che si trovino in regime di tempo pieno. Nel caso in cui il professore o il ricercatore abbia optato per il tempo definito, contestualmente alla presentazione della candidatura, deve presentare l'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina. Può presentare la candidatura il personale di ruolo tecnico e amministrativo, nonché, ove previsto, bibliotecario e CEL. Per le candidature degli studenti si rinvia a quanto disposto al Capo X del presente Titolo.
 3. La Commissione elettorale centrale, dopo aver verificato la regolarità e validità delle candidature, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati tramite pubblicazione sul sito web dell'Università.
 4. Copia dell'elenco deve essere messa a disposizione degli elettori presso il seggio.
 5. **In caso di ritiro di una o più candidature, secondo le modalità previste nel provvedimento di indizione, il soggetto che ha indetto le elezioni provvede a darne ampia pubblicità.**
- Le candidature possono essere ritirate entro le ore 12 del giorno antecedente la data delle votazioni, salvo non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 15. *(Svolgimento delle operazioni elettorali)*

1. Durante le operazioni di voto possono accedere al seggio solo gli aventi diritto al voto. E' fatto divieto di sostare nel locale del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.
2. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse può disporre l'allontanamento dei disturbatori o, nei casi più gravi, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità. Il Presidente del seggio è altresì tenuto a impartire le opportune disposizioni per la vigilanza delle urne e dei materiali durante la chiusura dei seggi.
3. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
 - a) l'esibizione da parte dell'elettore di idoneo documento di riconoscimento, **ivi compreso il libretto universitario** per gli studenti, a un componente del seggio al fine dell'accertamento dell'identità personale; l'elettore sprovvisto di documento d'identità può essere ammesso al voto se la sua identità viene certificata per iscritto da uno dei componenti del seggio;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione nella lista dei votanti e la successiva annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore sulla lista stessa, ovvero della certificazione da parte di uno dei componenti del seggio, che deve essere **annotata a verbale**;

- c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale o delle schede elettorali, vidimate **almeno da un componente** del seggio;
- d) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'espressione del voto;
- e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al componente del seggio che le introduce nelle corrispondenti urne;
- f) la firma dell'elettore nell'apposita colonna della lista dei votanti.

4. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto, che può accompagnare un solo elettore disabile. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico, che deve essere allegato al verbale.

5. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

Art. 18. (Scrutinio)

1. Lo scrutinio dei voti si svolge pubblicamente. **Lo scrutinio medesimo** ha luogo immediatamente concluse le operazioni di voto, **salvo che per esigenze organizzative sia diversamente disposto nel provvedimento di indizione;** delle operazioni relative allo scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Il Presidente del seggio trasmette alla Commissione elettorale centrale il verbale, unitamente alle schede scrutinate e a quelle non votate.

Art. 19. (Nullità delle schede)

1. Sono nulle le schede che recano il nominativo di un soggetto non candidato, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle che presentano scritte o segni tali da far ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate, ovvero non siano quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate **da almeno un componente del seggio.**

2. Non sono ritenuti validi i voti espressi con riferimento a nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati o in numero superiore a quello consentito.

Art. 21. (Ricorsi)

1. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere **proposti** alla Commissione elettorale centrale entro i tre giorni successivi al decreto del soggetto competente alla proclamazione dei risultati della votazione.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento, entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza prevista per la proposizione dei ricorsi la Commissione decide in merito, redige il relativo verbale e copia dello stesso viene trasmessa all'Ufficio elettorale.

Art. 24. (Termini di scadenza)

1. **Ai fini del computo dei termini di scadenza per gli adempimenti elettorali, si intendono per giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, in conformità a quanto previsto dall'organizzazione dell'Università degli Studi di Perugia.**

Art. 45. (Indizione delle elezioni e svolgimento delle operazioni elettorali)

1. Il Direttore del Dipartimento provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nei tre mesi precedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni, l'indicazione della data per la presentazione delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni prima di quella prevista per la votazione.

Le votazioni si svolgono in un solo giorno.

2. Gode dell'elettorato attivo e passivo il personale di ruolo assegnato al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti da eleggere è pari al quindici per cento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, componenti il Consiglio, arrotondato all'intero superiore.

3. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate dal curriculum professionale; sono indirizzate al Direttore e depositate presso il Protocollo del Dipartimento entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.

4. Il Direttore, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, coadiuvato dal Segretario amministrativo, rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.

5. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Direttore nomina la Commissione di seggio, che, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 3, deve essere composta da un professore ordinario, con funzioni di Presidente, da un professore associato con funzioni di Vice presidente, da un ricercatore di ruolo, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e da un rappresentante degli studenti.

6. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore di pubblicizzare il ritiro tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento e affisso presso il seggio elettorale, dandone atto nel verbale di seggio.

7. L'elettore dispone, ai sensi dell'art. 16, comma 1, Capo II del presente Titolo, di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere.

Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 47. (Procedure elettorali)

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio della Scuola, il Decano dei Professori di prima fascia con proprio decreto, indice le votazioni dei membri del Consiglio della stessa.

Ciascun Consiglio di Dipartimento al suo interno elegge un numero di rappresentanti pari al 10% dei propri componenti con arrotondamento all'unità inferiore.

2. Godono dell'elettorato passivo i Professori che siano Presidenti dei Consigli o Coordinatori dei Corsi di studio, ivi compresi i Presidenti delle Scuole di specializzazione ed i coordinatori dei Corsi di dottorato, i membri delle Giunte dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, nonché i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.

3. Qualora gli aventi diritto all'elettorato passivo siano pari od inferiori al numero dei rappresentanti che ciascun Consiglio di Dipartimento afferente alla Scuola deve eleggere, non si dà luogo ad elezioni e gli interessati diventano membri di diritto del Consiglio della Scuola.

4. Godono dell'elettorato attivo tutti i membri di ciascun Consiglio di Dipartimento afferente alla Scuola.

5. Le candidature corredate da un dettagliato curriculum didattico-scientifico sono presentate al Decano entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per la prima votazione.

Le candidature devono essere immediatamente pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo, su quelli dei Dipartimenti afferenti e affisse presso il seggio elettorale.

6. Le candidature possono essere ritirate entro le ore 12 del giorno antecedente ogni turno elettorale. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle candidature, il Decano nomina la Commissione di seggio, composta, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 3, da un professore ordinario con funzioni di Presidente, da un professore associato con funzione di Vice-Presidente e da un ricercatore di ruolo con funzioni di Segretario.

7. La prima votazione è valida se ad essa partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata per ciascun Dipartimento; la seconda votazione, da tenersi, nel caso di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, non prima dei tre giorni successivi, è valida se ad essa partecipa almeno un terzo degli aventi diritto per ciascun Dipartimento.

8. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ordine di graduatoria.

9. Nel caso in cui per entrambe le votazioni non si raggiunga il quorum di validità, il Decano provvede ad indire entro sette giorni nuove elezioni, limitatamente al/i Dipartimento/i interessati. La mancata elezione dei rappresentanti non pregiudica la regolare costituzione dell'organo purché il numero degli eletti non sia inferiore ai due terzi dei membri che compongono lo stesso.

10. Il Decano, sulla base delle graduatorie e per ciascun Dipartimento proclama provvisoriamente gli eletti, dandone immediata pubblicità sui siti dei Dipartimenti e comunicando i nominativi al Rettore.

Decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, il Decano provvede alla proclamazione definitiva e ne dà immediata comunicazione al Rettore che, con proprio decreto, nomina gli eletti con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico di riferimento.

11. Nell'ipotesi di istituzione di una nuova Scuola interdipartimentale di Ateneo, entro dieci giorni dalla data della istituzione della medesima, il Decano, indicato nella

relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, avvia il procedimento elettorale con le modalità e nei termini di cui al presente articolo.

Art. 50. (Indizione delle elezioni)

1. Il Rettore provvede ad indire, con cadenza biennale, le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei diversi organi di Ateneo, convocando gli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le elezioni si svolgono **di norma** nel periodo novembre/dicembre.

2. Ai fini della individuazione della data di svolgimento delle votazioni viene acquisito il parere del Consiglio degli Studenti.

3. Il decreto del Rettore deve indicare il numero degli eligendi per i diversi organi secondo quanto rispettivamente stabilito dallo Statuto dell'Ateneo, il calendario delle votazioni che devono svolgersi in due giorni successivi, il luogo e la data per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, nonché il luogo, la data e le modalità per il deposito delle liste e per la presentazione delle candidature, fatta eccezione per le elezioni della rappresentanza degli studenti nel Nucleo di Valutazione o secondo le modalità di cui al successivo art.70.

4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità mediante pubblicazione dei relativi avvisi nel sito web dell'Ateneo e con ogni altro mezzo idoneo.

Art. 53. (Assegnazione dei seggi al Consiglio degli Studenti)

1. I membri del Consiglio degli Studenti sono eletti, ai sensi dell'art. 31, comma 6, dello Statuto di Ateneo, sulla base dei Dipartimenti o delle Scuole, ove costituite. Il numero degli eligendi assegnato ad ogni Dipartimento o ad ogni Scuola è calcolato con arrotondamento all'intero superiore in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti **all'anno accademico di indizione delle votazioni** ai Corsi di studio di pertinenza di singoli Dipartimenti o ai Corsi di studio dei Dipartimenti coordinati dalle Scuole; nel caso di Corsi di studio interdipartimentali, gli studenti, che godono dell'elettorato attivo e passivo, sono computati in quota al Dipartimento, al quale è stato demandato il compito di coordinamento e gestione delle attività didattiche del Corso di studio di cui si tratta.

2. Qualora il numero dei trenta membri che compongono il Consiglio degli Studenti non venga raggiunto per eccesso o per difetto, si provvederà ad assegnare un rappresentante al Dipartimento o alla Scuola che, non avendola raggiunta, più si approssima alla soglia dello 0,5 ovvero a decurtare di un rappresentante l'assegnazione dei seggi per quel Dipartimento che, avendola superata, più si approssima alla predetta soglia.

Art. 54. (Deposito delle liste)

1. L'elezione di tutti i rappresentanti è fatta mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

2. Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo o da un motto e possono contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi.

3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per il medesimo organo; nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente per il medesimo organo.

4. Le sottoscrizioni dei presentatori di lista vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000; per la validità delle sottoscrizioni è necessario **inserire nel** modulo, debitamente firmato **dal sottoscrittore**, gli **estremi** di un documento di **identità** valido di ciascun sottoscrittore ovvero **del libretto universitario**.

5. **Le candidature vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000; per la validità delle candidature è necessario che al modulo, debitamente compilato e firmato dal candidato, sia allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido di ciascun candidato o copia fotostatica del libretto universitario.**

Il sottoscrittore di una lista non può essere candidato, pena nullità della sottoscrizione.

6. Ogni lista individua un Delegato di lista, **studente iscritto all'Università, che deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità ai moduli suddetti** ai fini del deposito della stessa; il Delegato rappresenta la lista per ogni adempimento e nei rapporti con l'Ufficio Elettorale.

7. Ogni lista di candidati deve essere depositata **in busta chiusa** da parte del Delegato di lista **che dovrà esibire il proprio documento di identità**, presso l'Ufficio preposto dell'Amministrazione dalle ore 9.00 del venticinquesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni alle ore 12.00 del ventesimo giorno precedente. Nel caso in cui, al momento del deposito, il Delegato sia assente o versi in situazione di impedimento, il deposito stesso può essere effettuato **da altro studente**, purché munito di apposita delega e di copia del documento di identità del Delegato assente, pena la non accettazione della lista stessa.

8. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da

almeno cinquanta studenti che godono dell'elettorato attivo alla data in cui viene depositata la lista se riferita al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione,; da almeno venti studenti che godono del relativo elettorato attivo alla medesima data se la lista è riferita **al Consiglio degli Studenti, al Consiglio delle Scuole Interdipartimentali e** ai Consigli di Dipartimento; da almeno dieci studenti che godono del relativo elettorato attivo alla medesima data se la lista è riferita ai Consigli di corso di studio.

L'Ufficio elettorale rilascia al delegato di lista apposita ricevuta, indicando la data e l'ora di presentazione.

Art. 55. *(Riscontro regolarità e validità delle liste)*

1. Le operazioni sulla verifica della regolarità e validità delle liste sono svolte dalla Commissione elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità. Queste ultime sono **comunicate, mediante trasmissione del** decreto del Rettore al Delegato di lista **all'indirizzo e.mail istituzionale** almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio Elettorale procede all'attribuzione dei numeri di lista alle liste riscontrate regolari, sulla base dell'ordine di presentazione.
3. Le liste presentate e riscontrate regolari, nonché i nominativi di tutti i candidati ammessi sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo almeno cinque giorni prima della data delle elezioni e affissi con appositi manifesti presso i seggi elettorali.

Art. 59. *(Seggi elettorali)*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della regolarità delle operazioni elettorali, sono costituiti presso le sedi universitarie uno o più seggi elettorali le cui Commissioni di seggio sono composte da:

- a) due professori o ricercatori designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) due impiegati dell'Amministrazione designati dal Direttore Generale, di cui uno con funzioni di Segretario.
- c) uno studente elettore, che non sia candidato, designato dal Rettore tra gli studenti che prestano collaborazione ai sensi dell'art. **11 del D.Lgs. n. 68/2012**.

Nel caso gli studenti individuati risultino in numero insufficiente, essi verranno integrati dal Rettore.

2. In caso di temporanea assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
3. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario che ne fa le veci.
4. Ciascuna lista può designare, previa autorizzazione della Commissione centrale, un proprio rappresentante presso i seggi. I candidati non possono in alcun caso essere designati rappresentanti di lista al seggio. Ai rappresentanti di lista al seggio viene data facoltà di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni circa lo svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
6. E' compito specifico del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale dove avvengono le elezioni ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di voto.
7. Nel luogo della votazione saranno esposte le liste e le modalità della votazione.

Art. 63. *(Operazioni di scrutinio)*

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni, concludendosi con la redazione di apposito verbale. **Il decreto di indizione può stabilire che, per ragioni organizzative, lo scrutinio venga effettuato in giorni distinti consecutivi tenuto conto della complessità delle procedure.**

2. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:

- a) Senato Accademico
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Consiglio degli Studenti
- d) Consigli dei Dipartimenti
- e) Consigli delle Scuole Interdipartimentali
- f) Consigli Corsi di studio

3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'assegnazione; in caso di dissenso, lo scrutatore opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale: decide in merito la Commissione elettorale.

4. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione elettorale che, prima di trasmetterli al Rettore, ne controlla la regolarità e la validità.

Art. 68. *(Durata del mandato)*

1. Il mandato in carica degli eletti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva, ai sensi della legislazione vigente.
2. Alla data di scadenza del mandato cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti a norma dell' art. 23 del Capo II del presente Titolo.

Art. 72. *(Composizione del Consiglio di Amministrazione)*

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dall'art. 21, comma 1, dello Statuto dell'Ateneo.
2. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo stesso art. 21, commi 2 e 3, dello Statuto; in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, il loro mandato dura tre anni a partire dal 1° gennaio, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del Capo I del presente Titolo, fatta eccezione per il mandato dei membri eletti dagli studenti che dura due anni.
3. Per la elezione dei rappresentanti degli studenti si rinvia a quanto disposto al Capo X del presente Titolo.

4. La mancata designazione, anche parziale di un componente non pregiudica la validità della composizione dell'organo purché il numero complessivo degli altri componenti sia almeno pari alla maggioranza assoluta.

Art. 73. *(Modalità per la designazione da parte del Senato Accademico dei consiglieri interni all'Ateneo)*

1. Tra il sessantesimo e il cinquantesimo giorno antecedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica si provvede all'emanazione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, la scadenza per la presentazione in forma scritta delle candidature che debbono essere indirizzate al Rettore e depositate presso il Protocollo dell'Ateneo entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile previsto. L'Amministrazione ne cura la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e provvede a darne la massima pubblicità con ogni altro mezzo adeguato. In ogni caso, la data di scadenza per la presentazione delle candidature non può essere prevista oltre il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del suddetto avviso.

2. Qualora per una o più delle aree scientifiche-disciplinari-culturali, espressamente indicate nell'Allegato 2 allo Statuto, non siano pervenute almeno due candidature, si procede immediatamente, per una sola volta e limitatamente a tali aree, alla riapertura per non più di sette giorni dei termini per la presentazione di ulteriori candidature.

In mancanza si procederà ad emanare un nuovo bando, con la medesima procedura con termini abbreviati, limitatamente all'area per la quale non è pervenuto un sufficiente numero di candidature.

3. A seguito della presentazione delle candidature, il Rettore convoca l'apposita Commissione di selezione, nominata dal Senato Accademico e costituita da dieci dei suoi componenti, in numero di due per ognuna delle aree, di cui al sopra citato Allegato 2 **e dal Rettore medesimo. Svolge funzioni di segretario verbalizzante il più giovane in ruolo e, in caso di parità, il più giovane d'età;** la Commissione valuta le candidature presentate e formula una lista di dieci candidati, due per ognuna delle aree di cui sopra.

Con apposito verbale, che è reso pubblico tramite il sito web dell'Ateneo, la Commissione dà atto con adeguata motivazione degli esiti della valutazione.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti **nelle prime due votazioni,** designa **per area** all'interno della rosa proposta i cinque membri del Consiglio di Amministrazione, uno per ogni area. **In terza votazione risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.**

A seguito della delibera del Senato Accademico, il Rettore con proprio decreto nomina i cinque componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di cessazione per qualunque causa di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione tramite la medesima procedura di cui al presente articolo.

Art. 75. *(Procedure per la designazione e nomina)*

1. I membri del Nucleo di valutazione, in numero di sette, di cui quattro esterni ai ruoli dell'Ateneo, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico.
2. Per l'elezione della componente degli studenti si rinvia al Capo X del presente Titolo.
3. Ai fini della designazione, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del Nucleo di

Valutazione in carica si provvede all'emanazione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto, la scadenza per la presentazione in forma scritta delle candidature che debbono essere indirizzate al Rettore e depositate presso il Protocollo dell'Ateneo entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile previsto. L'Amministrazione cura l'immediata pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ateneo e provvede a darne la massima pubblicità con ogni altro mezzo adeguato anche presso altre Università per quanto concerne i membri esterni. In ogni caso, la data di scadenza per la presentazione delle candidature non può essere prevista oltre il ventesimo giorno dalla data della pubblicazione del suddetto avviso. I curriculum dei candidati sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Acquisiti la proposta del Rettore e il parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione designa **con adeguata motivazione** i tre membri interni ai ruoli dell'Ateneo ed i quattro esterni.

In caso di cessazione per qualunque causa di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione tramite la medesima procedura. Nelle more della procedura suddetta, la cessazione non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero complessivo dei componenti sia pari alla maggioranza assoluta.

Art. 76. (Procedure per la designazione)

1. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, designa:
 - a) il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a), dello Statuto;
 - b) il Garante di Ateneo tra persone di idonea qualificazione, esterne all'Università, con la quale non abbiano mai posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
2. Non sono nominabili alle cariche di Presidente del Collegio dei Revisori e di Garante dell'Ateneo coloro che hanno con l'Università contratti in corso ovvero liti pendenti.
3. Ai fini della designazione delle cariche di cui alle lett. a) e b) del comma 1, entro il cinquantesimo giorno antecedente la scadenza dei relativi mandati in corso, il Rettore provvede a pubblicare sul sito web dell'Ateneo apposito avviso con l'indicazione dei requisiti richiesti a termini di Statuto, nonché della data, che deve essere prevista comunque non oltre il ventesimo giorno da quella di pubblicazione dello stesso avviso, per la presentazione delle candidature in forma scritta, corredate da un dettagliato curriculum **vitae**. Le candidature debbono essere presentate all'Ufficio del Protocollo dell'Ateneo entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile. L'elenco delle candidature per ognuna delle cariche, di cui alle citate lett. a) e b) del comma 1, viene pubblicato, unitamente ai curriculum, sul sito web dell'Ateneo.
4. Preso atto della proposta del Rettore, il Senato Accademico procede alla designazione.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dei mandati in corso, il Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, provvede a designare in composizione ristretta, con voto riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del Collegio di disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno, con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto.
6. Il membro o i membri designati per le cariche, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Rettore ed entrano in carica alla scadenza dei mandati in corso. La durata dei mandati è stabilita dalle disposizioni statutarie attinenti, fermo restando il principio della immediata rinnovabilità per una sola volta.

Art. 84. (Il procedimento disciplinare)

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione da parte di soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione pari alla censura, **svolti gli accertamenti preliminari**, e comunque non oltre **trenta** giorni, **avvia il procedimento disciplinare con l'invio della contestazione di addebito** mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. **All'audizione del professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare di cui al comma 2 provvede il Rettore o un suo delegato.**

4. Al **professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare** è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.

5. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. sull'Istruzione superiore, di cui al R. D. 31/08/1933, n. 1592, il Rettore, entro **venti** giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano. Il Rettore fissa altresì un termine, non superiore a venti giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del professore o del ricercatore di eventuali deduzioni scritte dinanzi al collegio di disciplina.

6. Il Rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.

7. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.

9. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

10. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione la violazione delle sole disposizioni del Codice etico, la segnala al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 8 dello Statuto.

11. Qualora il Collegio di disciplina ritenga che in relazione all'illecito disciplinare contestato non possa essere irrogata una sanzione disciplinare più grave della censura, restituisce, con parere motivato, gli atti al Rettore il quale dovrà provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti del Collegio di Disciplina.

12. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega, al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.

13. Il parere del Collegio deve essere adeguatamente motivato.

14. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.

15. Il provvedimento è **comunicato** alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

16. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 14 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 94. (Organizzazione e funzionamento)

1. Le funzioni ed i principi di organizzazione e di funzionamento dei Dipartimenti sono disciplinati dal Capo I del Titolo III dello Statuto di Ateneo, al quale si rinvia.

2. Nella sua prima riunione utile dopo l'elezione del Direttore, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina, in conformità a quanto disposto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti di Ateneo applicabili, la organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, relativamente alle materie di competenza, con l'adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere che, con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta dei componenti, vengano costituite Sezioni interne, ove queste si giustificano ai fini di una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, in riferimento ad aree e/o a settori scientifici-disciplinari affini.

Qualora la costituzione di Sezioni sia prevista, il Regolamento stabilisce i criteri per l'afferenza

alle stesse dei professori e dei ricercatori, per l'attribuzione ad esse di personale tecnico e amministrativo, per l'assegnazione degli spazi e delle attrezzature, nonché i criteri di valutazione sulla efficienza funzionale della Sezione e il numero minimo di professori e ricercatori che debbono fare riferimento ad essa. In caso di valutazione negativa ovvero qualora il numero di professori e ricercatori scenda sotto la soglia minima prevista la Sezione deve essere disattivata.

In conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento, la delibera del Consiglio di costituzione delle Sezioni deve motivarne adeguatamente la necessità e convenienza, nel quadro del progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento, in riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affinità di area e/o di settori scientifici-disciplinari;
- b) condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;
- c) corrispondenza con unità operativa complessa (per i Dipartimenti di Area medica);
- d) specifiche esigenze logistiche.

Ogni Sezione nomina un proprio Coordinatore.

Le attività di amministrazione e di gestione della Sezione, che non ha propri organi decisionali, sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

4. Il Regolamento disciplina le norme di funzionamento delle sedute degli organi collegiali, prevedendo che:

- a) il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
- b) spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento;
- c) prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, si debba procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale;
- d) ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengano computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/10, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale;
- e) i verbali del Consiglio di Dipartimento portino la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.

5. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, stabilisce il numero dei componenti della Giunta, che devono essere eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti in rappresentanza dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, in numero comunque non inferiore al dieci per cento di ogni componente, nonché le modalità per la loro elezione.

La composizione della Giunta è integrata dai Coordinatori ovvero dai Direttori dell'Area medica delle Sezioni, ove costituite.

6. Il Regolamento del Dipartimento, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, stabilisce altresì il numero dei componenti della Commissione paritetica per la didattica, comunque complessivamente non inferiore a sei, nonché le modalità per le elezioni dei docenti e dei rappresentanti degli studenti **iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento**, da parte del Consiglio di Dipartimento.

CAPO I

*Valutazione e Sistema di **Assicurazione della** Qualità di Ateneo*

Art. 125. (Assicurazione della Qualità)

1. L'Ateneo si pone come obiettivo strategico la qualità delle attività di tutte le sue strutture sul piano sia interno, sia internazionale, allo scopo di rendere sempre più attrattiva la propria offerta formativa a tutti i livelli, sviluppando iniziative di internazionalizzazione, di alta formazione, di formazione specialistica, continua e permanente; di porre sempre più la ricerca scientifica svolta nelle proprie strutture a livello di eccellenza in connessione anche con la valorizzazione delle attività formative ed il trasferimento delle conoscenze; di valorizzare il ruolo delle proprie strutture nella gestione delle innovazioni, assicurando che la qualità dei servizi sia adeguata alle esigenze dei diversi fruitori, interni ed esterni, secondo criteri di

trasparenza, expertise, affidabilità e ottimizzazione delle risorse, nonché di efficace comunicazione verso l'interno e verso l'esterno.

2. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo **adotta un sistema di assicurazione della qualità di Ateneo e di** valutazione sistematica in riferimento alle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 126. (Organizzazione del Sistema di Assicurazione della qualità)

1. Sono preposti alla attuazione del **sistema di assicurazione della qualità, a livello centrale**, il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, **il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità.**

2. Gli Organi di Governo hanno la responsabilità complessiva della qualità dell'Ateneo.

In particolare, hanno il compito di:

a) stabilire, tenere aggiornati e promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità dell'organizzazione, decidendo sulle relative azioni, al fine di accrescere la consapevolezza, la motivazione ed il coinvolgimento;

b) assicurare che siano attuati processi appropriati per soddisfare le esigenze delle parti interessate e per conseguire gli obiettivi per la qualità;

c) riesaminare periodicamente il sistema di assicurazione della qualità e di decidere sulle azioni per il miglioramento.

3. Il Presidio di Qualità è una struttura interna dell'Ateneo che ha la responsabilità operativa e complessiva dell'assicurazione della qualità di Ateneo e svolge i compiti di cui al successivo art. 128.

4. Il Nucleo di valutazione svolge i compiti di valutazione di cui all'art. 26 dello Statuto, nonché le altre attività attribuite dalla normativa vigente.

5. A livello di strutture didattiche e scientifiche, sono preposti all'attuazione del sistema di assicurazione della qualità i Dipartimenti, i Corsi di Studio e le Commissioni paritetiche per la didattica.

I Dipartimenti e i Corsi di Studio sono responsabili della qualità della didattica e della ricerca e nominano ciascuno un Responsabile per la Qualità.

La Commissione paritetica per la didattica di Dipartimento svolge i compiti di cui all'art. 43 dello Statuto.

Art. 127. (Funzionamento del Presidio di Qualità)

1. Il Presidio di Qualità dell'Ateneo **è** composto dal **Rettore e da sei** membri di comprovata competenza **e da un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti.**

E' costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

I membri del Presidio di Qualità, ad eccezione della componente studentesca, durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

Il Presidio è presieduto dal Rettore. **Tra i componenti viene nominato un vicepresidente che sostituisce il Rettore in caso di assenza o impedimento.**

2. Il Presidio di Qualità è supportato da apposito ufficio, coordinato da un'Area della Direzione generale dell'Ateneo.

Art. 128. (Compiti del Presidio di Qualità dell'Ateneo)

1. Il Presidio di Qualità ha compiti di promozione della cultura e del miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo, di consulenza agli Organi di Governo sulle tematiche dell'assicurazione della qualità, di supervisione e di monitoraggio del sistema e dei processi di assicurazione della qualità, nonché di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

In particolare:

- **attua la politica per la qualità definita dagli Organi di Governo dell'Ateneo;**
- **supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità in tutto l'Ateneo;**
- **supporta i Corsi di studio, i loro referenti ed i Direttori di Dipartimento nella formazione e nell'aggiornamento del personale ai fini dell'assicurazione della qualità;**
- **assicura il corretto flusso informativo tra gli organi accademici, compreso il Nucleo di Valutazione, ed i responsabili della qualità presso i Dipartimenti e i Corsi di Studio;**
- **predispone una relazione annuale sull'attività svolta che sottopone agli Organi di Governo e al Nucleo di Valutazione.**